



COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"

**Corso Vittorio Emanuele n.125
09056 ISILI (SUD SARDEGNA)**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 62 Del 03-12-2021

Oggetto: NORME PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE - RECEPIMENTO NORME DETTATE DAL DL. 44/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 76/2021

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di dicembre alle ore 17:15, in video conferenza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti questo Consiglio di Amministrazione:

GAVIANO SAMUELE	PRESIDENTE	P
LACONI BARBARA	VICE PRESIDENTE	P
PORRU AIDA RITA	ASSESSORE	P
SERRA GIANLUCA	ASSESSORE	P
UCCHEDDU WALTER	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria delibera n. 31 del 07.10.2019, con la quale è stato approvato il regolamento relativo alle "Norme per l'accesso all'impiego e delle altre procedure di assunzione";

VISTE le novità per i concorsi pubblici contenute nel D.L.44/2021 relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure concorsuali già indette e di quelle che devono essere indette nell'attuale fase di emergenza sanitaria e modifica permanente delle regole che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici privilegiando la utilizzazione di modalità informatiche e la preselezione tramite la valutazione dei titoli.

PRESO ATTO delle principali disposizioni dettate dall'articolo 10 del d.l. n. 44/2021 per le procedure concorsuali pubbliche riferite ad assunzioni di personale nelle PA.

CONSIDERATO che acquistano un particolare rilievo la limitazione delle prove ad uno scritto e ad un orale, con la previsione in alcuni casi del solo esame scritto; lo stimolo alla utilizzazione in modo ampio delle tecnologie informatiche ed al ricorso a videoconferenze; la possibilità di utilizzazione di sedi decentrate apposite e la introduzione della possibilità di fare ricorso alla valutazione dei titoli come criterio per il passaggio alla fase ulteriore del concorso, ivi compresa dunque la sostituzione ai quiz preselettivi. Viene inoltre previsto che le prove concorsuali in presenza dal 3 maggio 2021 siano subordinate al rispetto dei vincoli di sicurezza dettati da documenti validati dal Comitato Tecnico Scientifico.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel d.l. n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". e Il relativo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 dello scorso 1 aprile ed è operativo dallo stesso giorno della pubblicazione.

POSTO CHE la disposizione assume, come indicazione di carattere generale, la necessità di "ridurre i tempi di reclutamento del personale" da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma riguarda tutto il personale dipendente cd contrattualizzato. Esse sono inoltre dettate per il personale dipendente per tutte le previsioni e si applicano in modo limitato ai concorsi per dirigenti.

CONSIDERATO che le previsioni hanno un carattere cogente per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quindi le regioni e gli enti locali. Il comma 1 utilizza infatti il verbo al modo indicativo, "prevedono", quindi non si limita ad indicare una semplice possibilità. Tali modifiche vanno in deroga alle previsioni contenute nel DPR n. 487/1994, che ricordiamo essere il regolamento per lo svolgimento dei concorsi nelle amministrazioni statali, ed alla legge n. 56/2019, cd concretezza, che in particolare all'articolo 3 detta specifiche misure per i concorsi nelle amministrazioni statali. Esse devono comunque essere tali da garantire la non alterazione del principio del "profilo comparativo" delle procedure concorsuali, che quindi devono continuare ad avere un carattere selettivo.

PRESO ATTO che la prima novità è costituita dalla limitazione delle prove ad un solo esame scritto ed a quello orale. Per cui la previsioni dell'articolo 7 del DPR n. 487/1994 che impone per i concorsi per esame dalla quinta qualifica funzionale (per gli enti locali e le regioni la norma è vincolante dalla settima qualifica funzionale, cioè oggi la categoria D1) il vincolo delle due prove scritte è da intendere come superata.

La seconda novità è costituita dalla utilizzazione di "strumenti informatici e digitali", nonché -ma in modo facoltativo- dello "svolgimento in videoconferenza della prova orale". Quindi, si ha una disposizione tassativa e vincolante che è costituita dalla necessità del ricorso a "strumenti informatici e digitali" (quindi senza carta e penna) ed una possibilità che è data dallo svolgimento degli orali a distanza. Nel ricorso a questi strumenti occorre comunque garantire: "la pubblicità" (requisito che ovviamente si applica agli esami orali), "la identificazione dei partecipanti", "la sicurezza delle comunicazioni e la loro

tracciabilità” ed il “rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”. Infine, queste soluzioni non devono determinare oneri aggiuntivi che superino il tetto delle risorse o, per usare il linguaggio più sfumato usato dal legislatore, “nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”.

La terza novità, contenuta come le precedenti nel comma 1 dell’articolo 10 del d.l. n. 44/2021 è costituita dalla necessità della attivazione di una “fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”. La formula sembra stabilire che la preselezione sia effettuata attraverso la valutazione dei titoli. Rimane fermo che essi, unitamente alla “eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”, quindi essere utilizzati per la graduatoria.

La quarta novità, che è contenuta nel comma 2 dell’articolo 10, ha un carattere facoltativo, a differenza delle precedenti e la sua utilizzazione è consigliata nel caso in cui si registri un elevato numero di partecipanti. Essa consente alle amministrazioni di utilizzare le sedi per lo svolgimento dei concorsi individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per come previsto dall’articolo 247, comma 2, del d.l. n. 34/2020. Si consente inoltre che possa essere disposta la “non contestualità” dello svolgimento delle prove concorsuali, con specifico riferimento in particolare agli esami scritti. In tal caso, occorre comunque garantire “la trasparenza, l’omogeneità .. ed il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

PRESO ATTO che le nuove regole sui concorsi il cui testo iniziale contenuto nel decreto legge n. 44/2021 viene confermato, ma vengono apportate alcune importanti modifiche, soprattutto per la possibilità di dare corso alle preselezioni sulla base dei titoli di studio per le professionalità elevate ed alla utilizzazione dei titoli per la formazione del punteggio complessivo, e che queste più importanti disposizioni contenute nel testo del d.l. n. 44. “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, sono state coordinate con la legge di conversione n. 76/2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio.

CONSIDERATO che Il decreto, anche dopo la conversione, conferma che le disposizioni si applicano in modo differenziato ai concorsi a regime, a quelli pubblicati prima della entrata in vigore del decreto, cioè prima dello 1 aprile, e per il quale non erano state svolte attività (che per la Funzione Pubblica vuol dire che non sono state svolte prove selettive) e quelli da bandire nella attuale fase di emergenza sanitaria.

Per i concorsi a regime, con eccezione di quelli per la dirigenza, si prevede:

- una sola prova scritta ed una prova orale,
- lo «utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

«per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali»;

«i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore ad 1/3, alla formazione del punteggio finale»; l'utilizzo di sedi decentrate, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Viene consentita la nomina di sottocommissioni; la equiparazione della laurea magistrale in scienza delle religioni a quelle in scienze storiche, filosofiche, antropologia culturale ed etnologia.

Per i concorsi i cui bandi sono stati pubblicati prima dello scorso 1 aprile e per i quali non sono state svolte attività (nozione non tecnica che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso come non effettuazione di prove concorsuali), si dispone:

- 1) senza che vi sia necessità di intervenire sui bandi, la obbligatoria utilizzazione di strumenti informatici, la possibilità di utilizzazione della videoconferenza per gli esami orali, la possibilità di svolgimento non contestuale e/o la utilizzazione di più sedi;
- 2) previa «tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando riaprendo, per un periodo massimo di 30 giorni, i termini di partecipazione» che per i profili qualificati indicati dalle amministrazioni, in sede di bando che hanno una elevata specializzazione tecnica, si realizzi una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

Per i concorsi da bandire nella attuale fase di emergenza, si dispone:

- 1) lo svolgimento di una sola prova scritta e di un eventuale orale;
- 2) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- 3) la utilizzazione di strumenti informatici e digitali;
- 4) la possibilità di svolgimento in sedi decentrate; la utilizzazione della videoconferenza per gli orali; la non contestualità.

CONSIDERATO che sulla base di queste previsioni, le regioni e gli enti locali devono modificare i propri regolamenti concorsuali per adeguarli alle nuove disposizioni, che comunque si applicano immediatamente. La finalità della norma è quella di semplificare e snellire l'iter dei concorsi pubblici.

Si deve precisare che le nuove disposizioni non si applicano ai concorsi per dirigenti, mentre vanno inclusi nell'ambito di applicazione delle nuove regole i concorsi per le assunzioni di dipendenti di personale di categoria D cui conferire incarichi di responsabili di posizione organizzativa. Sono certamente esclusi dalla applicazione delle nuove regole i concorsi per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, cioè allo scorso 1 aprile, le

prove concorsuali erano già state svolte, anche se in parte, e sicuramente quelli per i quali le prove concorsuali erano già state indette.

Le amministrazioni devono prendere atto che occorre, anche con le prove svolte con strumenti informatici garantire che la correzione degli elaborati sia effettuata in modo da preservare l'anonimato e l'associazione tra il punteggio ottenuto e il nominativo deve essere comunque fatta solo alla fine di questa fase, risultato che attualmente viene raggiunto con l'inserimento degli elaborati in buste.

PRESO ATTO CHE Un'altra importante indicazione è costituita dalla conferma della possibilità di fare svolgere le prove concorsuali scritte in più sedi e dalla limitazione del loro svolgimento in modo non contestuale solamente all'attuale fase di emergenza.

COSIDERATO altresì, che si rende necessario rivisitare i titoli di studio previsti per l'accesso, in ordine alla declaratoria prevista per le categorie D, posto che il titolo specifico da CCNL 1999 e CCNL 2016/2018 e il parere Aran RAL 104., è la laurea breve, e l'ente, ai fini della determinazione del titolo di studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, non può non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della declaratoria professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato;

RITENUTO opportuno dare corso alla adozione di modifiche al proprio regolamento;

Con votazione unanime

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DI RECEPIRE le nuove regole sui concorsi il cui testo iniziale contenuto nel decreto legge n. 44/2021, coordinato con la legge di conversione n. 76/2021", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio, e anche in ordine alla declaratoria prevista per le categorie previste da CCNL 1999 e CCNL 2016/2018 e il parere Aran RAL 104, nonché di riapprovare il proprio regolamento concernente "Norme per l'accesso all'impiego e delle altre procedure di assunzione" unitamente all'allegato "A", approvato con atto CDA n. 31 del 07.10.2019, modificato e integrato in conformità ai suddetti disposti legislativi.

Con sperata votazione,

UNANIME

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere Tecnico**

Isili, 04-11-2021

Il Responsabile del Servizio

Piras Renato

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
O GAVIANO SAMUELE

IL SEGRETARIO
Dott. Zedda Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-12-2021.

IL SEGRETARIO
Dott. Zedda Marco